

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Angelo Canale, Presidente

dott.ssa Chiara Bersani, Consigliere

dott. Giancarlo Astegiano, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

dott.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai seguenti numeri del Registro di Ruolo generale:

- **53102**, promosso da L. Procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Liguria;

AVVERSO

la sentenza n. 222 del 2017 della Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, depositata in data 01.12.2017

CONTRO

BRUZZONE Francesco, assistito e rappresentato, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Barillati, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Gabrielli sito in Roma, via Filippo Nicolai, n. 70,

APPELLATO

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 18.09.2019 il relatore, consigliere Marco Smiroldo; il Vice Procuratore Generale Antongiulio Martina e l'avv. Gabrielli, su delega dell'avv. Barillati, per Bruzzone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Sezione giurisdizionale per la regione Liguria con la sentenza n. 222 del 01.12.2017 ha accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, definendo in tal modo il giudizio concernente l'illecita gestione di fondi del Gruppo consiliare "Lega Nord Liguria" da parte del Presidente Francesco Bruzzone avvenuta tra il 01.01.2010 ed il 06.05.2010, data di cessazione dell'VIII legislatura della regione Liguria.

Il Giudice territoriale, richiamata la normativa concernente i contributi ai Gruppi consiliari contenuta negli artt. 4 e 4 *bis* della l.r. Liguria n. 38 del 1990 e s.m.i., ha osservato che in questi casi, secondo prevalente giurisprudenza della Sezione ligure, *"Il dies a quo ai fini della prescrizione quinquennale deve essere individuato in quello della presentazione del rendiconto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio"*, adempimento che (in assenza di occultamento doloso) coincide con il momento della *"conoscibilità obiettiva da parte dell'amministrazione del danno alla stessa arrecato"*.

La Sezione ha, quindi, escluso che l'esistenza di un'accusa di peculato per distrazione a carico del convenuto concernente le medesime spese potesse costituire di per sé una condotta di occultamento doloso, e rilevato che in data 30.06.2010 il convenuto aveva provveduto a trasmettere il rendiconto al Presidente del Consiglio Regionale, mentre soltanto in data 03.12.2015 - ovvero oltre cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto - si era provveduto alla notifica della costituzione in mora.

A tale stregua, la Sezione territoriale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria.

2.- Con appello notificato in data 22.12.2017 e depositato in data 15.01.2018 il Procuratore regionale per la Liguria, dopo aver ripercorso ampiamente i fatti di causa, ha chiesto la riforma della sentenza n. 222 del 2017 della Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, affidando l'accoglimento del proprio appello ad un unico, articolato, motivo di gravame, contestando:

- l'argomentazione secondo la quale *"Il dies a quo, ai fini della decorrenza della prescrizione, va individuato nel momento della presentazione del rendiconto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, avvenuta in data 30 giugno 2010, e non nel momento dell'approvazione da parte dello stesso Ufficio, previa verifica dell'apposita Commissione"*;

- l'affermazione dell'insussistenza in atti di un occultamento doloso in relazione all'accusa penale di peculato per distrazione, non comportando ciò, ex se, detto occultamento.

2.1 - L'appellante ha, in primo luogo, ricostruito l'avvio dell'istruttoria, aperta su comunicazione della Procura della Repubblica del 11.01.2013 nell'ambito di un protocollo di collaborazione tra uffici del PM, e conclusa dalla Guardia di Finanza in data 05.11.2015 in esito alla delega d'indagini formalizzata dalla Procura erariale in data 25.03.2013.

Ciò posto, l'appellante ha richiamato gli artt. 4 e 4 *bis* della l.r. Liguria n. 38 del 1990 e s.m.i. che disciplinano le modalità di rendicontazione delle spese da parte dei gruppi.

In base a tali disposizioni il rendiconto, una volta approvato dal Gruppo consiliare, con assunzione da parte del presidente della relativa responsabilità, deve essere prima verificato dalla c.d. '*Commissione rendiconto*' e, quindi, sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di presidenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso in esame, successivamente all'approvazione del rendiconto delle spese del Gruppo, l'odierno appellato aveva presentato il documento contabile all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in data 30 giugno 2010, che aveva preso atto del documento in data 01.07.2010.

In data 14 dicembre 2011 la cd. Commissione rendiconto, esaminava e verificava la rendicontazione di tutti i Gruppi consiliari per l'anno 2010 - VIII legislatura (compreso il Gruppo "Lega Nord Liguria") - con verbale definitivo, chiudendo in tal modo la procedura legislativamente determinata.

A tale stregua, secondo l'appellante, la mera presentazione e la successiva presa d'atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del rendiconto consegnato dal Presidente del Gruppo consiliare - odierno appellato - in difetto della previa verifica della Commissione - diversamente da quanto erroneamente valutato dal Giudice ligure nei capi della sentenza appellata [cfr. capi nn. 1, 3, 4, 6 e 7] - non consente di ritenere soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 2935 del c.c., cioè che il diritto al risarcimento del danno possa essere fatto valere (nella fattispecie dalla Regione), in quanto, senza tale verifica, il danno stesso non sarebbe 'conoscibile' dal danneggiato.

Il Collegio di prime cure – secondo l'appellante – ha errato nel ritenere la verifica della Commissione come ininfluyente ai fini del decorso della prescrizione – in quanto attività meramente formale, riferita unicamente all'attestazione dell'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale -, in tal modo alterando la funzione normativa di tale attività di verifica.

Inoltre, la motivazione della sentenza ha confuso la valenza normativa della 'presa d'atto' dell'Ufficio di presidenza – provvedimento in realtà inesistente, osserva l'appellante, in quanto in atti è presente unicamente una firma ed un timbro di protocollo - attribuendo alla medesima la natura di 'approvazione', atto di controllo che non è previsto dalla legge sia intestato all'Ufficio di presidenza.

In realtà, la funzione di controllo/verifica della corretta utilizzazione del finanziamento pubblico dei Gruppi consiliari attraverso l'esame della documentazione di spesa da parte della commissione rendiconto, anche dopo l'abrogazione del controllo sull'inerenza delle spese, ha mantenuto la funzione di riscontrare le risultanze e la rappresentazione contabile nel documento di sintesi (il rendiconto), con effetti giuridici accertativi delle scritture e costitutivi di posizioni giuridiche soggettive. In tale prospettiva, secondo l'appellante, la verifica della Commissione rendiconto aveva, e ha avuto, il ruolo di determinare, con efficacia giuridica vincolante, l'esistenza di un credito, certo, liquido ed esigibile, nel caso di avanzo, ovvero di accertare, nel caso di disavanzo, l'inesistenza di un'obbligazione restitutoria, o, se si preferisce, l'inesistenza di un debito a carico della Regione.

Il Giudice ligure, con la pronuncia oggetto del presente appello, ha, invece, operato – secondo l'appellante - un'interpretazione “dimezzata” della norma legislativa regionale, disapplicando la disposizione di settore nella parte in cui veniva prevista una previa verifica dei rendiconti da parte di un organo ad hoc istituito, dequotando integralmente la “previa verifica” che, invece, si atteggiava quale fondamentale momento di controllo; in tal modo la sentenza impugnata è giunta a fondare il termine di esordio della prescrizione del diritto *contra legem*, cioè su una palese violazione di legge (regionale).

Infatti, nel caso in discussione, la verifica della Commissione non è stata “previa”, ma “successiva”, rispetto alla presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza (che è del 01.07.2010), anomalia procedurale verificatasi a causa dell'arretrato (giudicato incolpevole dal Giudice ligure in tre diverse sentenze: 68,69 e 75 del 2016) in cui versava la Commissione.

L'appellante ha rilevato inoltre, come la 'previa' verifica della Commissione rendiconto fosse comunque ancorata a termini procedurali precisi: doveva concludersi almeno entro il 31 gennaio di ogni anno successivo e comunque in tempo per allegare il rendiconto delle spese del Gruppo consiliare al rendiconto del Consiglio regionale.

Il ritardo con cui – nel caso in esame – la verifica è stata compiuta (il 14.02.2011) non è in alcun modo imputabile all'ente danneggiato, ossia la Regione, la quale non aveva alcun ruolo nella procedura di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari, né alcuna possibilità di incidere - stante l'autonomia statutariamente garantita al Consiglio - sulle dinamiche interne e sui rapporti tra Ufficio di Presidenza e singoli Presidenti dei Gruppi consiliari.

2.2 – Quanto all'occultamento doloso, che è stato ritenuto insussistente dal giudice di prime cure sul rilievo dell'inesistenza di una (ulteriore) condotta volta a celare l'esistenza del danno, l'appellante – nel richiamare giurisprudenza penale in materia di peculato per distrazione - ha sottolineato che, secondo la prospettazione del P.M. penale, l'odierno appellato aveva posto in essere condotte di spesa “distrattive” che, per la loro natura intrinseca, integrano già di per sè un doloso occultamento e che solo una più attenta e puntuale verifica, estesa anche al merito della spesa (e non solo all'esistenza della documentazione) cioè alla congruità ed inerenza della spesa (verifica che dal Luglio del 2009, come in precedenza osservato, la Commissione non poteva più esercitare, a causa della citata L.R. 33/2009) poteva disvelare.

Inoltre, l'appellante ha stigmatizzato il fatto che l'odierno appellato si era trovato a “verificare”, quale membro della Commissione, le spese da egli stesso aveva sostenuto quale Presidente del Gruppo consiliare, incorrendo quindi in una situazione di evidentissimo e inaccettabile conflitto di interessi che corrobora ulteriormente “il doloso occultamento” delle condotte illecite.

Infine, sul punto dell'occultamento nel caso di peculato per distrazione, l'appellante ha invocato Cass. Pen. VI n. 53331 del 2017 che, nel decidere proprio di vicenda relativa all'utilizzazione illecita del finanziamento pubblico dei Gruppi consiliari in Liguria, sul rilievo che le somme per le spese venivano anticipate ai consiglieri e soltanto successivamente rendicontate, ha chiarito che nel peculato per distrazione, la produzione documentale costituisce “*lo strumento fraudolento per conseguire le risorse*

oggetto di appropriazione (che appunto integra la truffa), ma per celare ex post la destinazione indebita delle somme già nella propria disponibilità a finalità estranee a quelli istituzionali”, risultando confermata la fondatezza del motivo d'appello che si basa sull'assunto che soltanto la successiva attività d'indagine della G. di F., potendo controllare l'inerenza delle spese del Gruppo alle attività istituzionali dello stesso (a differenza della Commissione e con i limiti dei rilevati profili di conflitto d'interessi), ha potuto scoprire illecite condotte di spesa non rilevate, né rilevabili, dalla Commissione.

Ha quindi concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con affermazione che il *dies a quo* per il computo della prescrizione del diritto di cui è causa decorre dal giorno della ricezione da parte della Procura contabile della segnalazione di polizia erariale della G.d.F., avvenuta in data 06.11.2015, ovvero, in via alternativa, dal giorno della verifica della cd. Commissione rendiconto, avvenuta il 14.12.2011, con conseguente rilievo dell'atto interruttivo della prescrizione del 03.12.2015 ai fini della tempestività dell'azione risarcitoria e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., rimettere gli atti al Giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio sul merito.

Il d.f.u. è stato notificato a mezzo pec in data 05.03.2019.

3 – Con memoria del 22.07.2019, la difesa Bruzzone ha contestato le argomentazioni svolte nell'atto d'appello e chiesto la conferma dell'impugnata sentenza.

La difesa ha ribadito la correttezza dell'impostazione della sentenza impugnata circa il termine d'esordio della prescrizione al momento della presentazione del rendiconto all'Ufficio di presidenza.

Ha escluso che nel caso di specie l'impossibilità da parte della Commissione rendiconto di svolgere un controllo sull'inerenza della spesa abbia rilevanza per far decorrere il *dies a quo* della prescrizione dal momento in cui si sono conosciuti gli esiti dell'indagine della Guardia di Finanza, in quanto il termine esordisce allorchè siano conoscibili con l'ordinaria diligenza i fatti dannosi, momento che coincide con la presentazione del rendiconto all'Ufficio di presidenza.

Infine, contesta la possibilità di configurare un occultamento doloso di fatti dannosi che derivano da una responsabilità per colpa grave, come dimostra il fatto che lo stesso pm contabile aveva richiamato l'attenzione del convenuto in prime cure sulla possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, notoriamente escluso in caso di doloso arricchimento del danneggiante.

Ha concluso per la conferma della prescrizione dichiarata nell'impugnata sentenza.

4. – All'odierna udienza, udita la relazione, le parti hanno argomentatamente confermato le rispettive conclusioni e la causa è passata in decisione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d'appello il Collegio è chiamato a stabilire quale sia il termine d'esordio della prescrizione nel caso in esame che, si ricorda, concerne una contestazione di illecito utilizzo di fondi della

Regione Liguria destinati al funzionamento di un gruppo consiliare in ragione della non inerenza delle spese al funzionamento del gruppo.

Preliminarmente può osservarsi che l'individuazione dell'*exordium praescriptionis*, anche nel caso della responsabilità amministrativa, è significativamente condizionato dal concreto atteggiarsi degli specifici fatti di causa e, in particolare, dai modelli procedurali normativi attraverso i quali l'azione amministrativa dannosa si è realizzata.

In generale, le regole che attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione rinviengono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e nell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 e dall'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza.

Può rilevarsi così che, anche sulla scorta degli approdi interpretativi della giurisprudenza civile (Cass. n. 1442 del 1983; n. 3444 del 1989, n. 5701 del 1999 n. 21495 del 2005), partendo dalla considerazione che *"il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili"* (così, a partire da SSUU sentt. nn. 26972 – 26975 del 2008), la giurisprudenza contabile concorda oggi nell'affermare che l'*exordium praescriptionis* nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si '*esteriorizza*', ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa *non dovuta* o valore perduto: v., *ex plurimis*, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario.

Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di '*conoscibilità obiettiva del danno*' l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (Cass. 5913 del 2000); ciò al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno (Cass. 2645 del 2003).

L'individuazione del termine d'esordio della prescrizione dell'azione di danno erariale risente, inoltre, come detto, del modello procedimentale che conforma l'azione amministrativa nell'ambito della quale si realizza il danno. Così, la giurisprudenza ha individuato criteri oggettivi, di natura presuntiva fondati essenzialmente su quello dell'*id quod plerumque accidit*, in base ai quali stabilire i termini di esordio della prescrizione propri delle varie forme di manifestazione della responsabilità amministrativa.

In varie occasioni, infatti, le Sezioni Riunite (n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM) hanno affermato che, in via generale, il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data del pagamento (o di ciascun pagamento o esborso in caso di pagamenti frazionati o periodici), in quanto solo da questo momento consegue un danno azionabile, in quanto conoscibile (art. 2935 c.c.), con il correlativo sorgere dell'interesse ad agire, salvo il rilievo dell'occultamento doloso o l'incidenza di procedimenti strumentali o di controllo che conformano il procedimento di spesa.

In tale ultimo caso, come, p. es., in materia di appalti pubblici, è stato chiarito da SSRR n. 2/2003/QM, applicando sempre il criterio della diligenza e conoscibilità obiettiva, che in caso di opera pubblica l'antigiuridicità del fatto causativo, che è essenziale per la qualificazione di illiceità del danno, emerge e si esteriorizza, divenendo così conoscibile e percepibile come danno erariale al momento della conclusione del procedimento di collaudo, salvo che non si siano verificate condizioni di conoscibilità che avrebbero consentito la conoscibilità oggettiva del danno e quindi anticipato l'esordio della prescrizione.

2.- Le regole di giudizio sopra richiamate (esteriorizzazione, conoscibilità e percepibilità secondo l'ordinaria diligenza) presiedono, quindi, all'accertamento del momento in cui, nel caso in esame, il danno costituito dalle somme impiegate per le spese che si assumono come non inerenti all'attività del gruppo si sia oggettivamente esteriorizzato ed è divenuto conoscibile e percepibile come ingiusto.

A tal fine, il Collegio concorda con l'appellata sentenza nel ritenere rilevante il procedimento di rendicontazione di tali spese, strumentale al loro definitivo riconoscimento, del quale sarà utile ripercorrere brevemente i passaggi essenziali.

Le modalità e i tempi di erogazione e di rendicontazione dei contributi per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono - come noto - stabiliti dagli articoli 3, 4, e 4 bis della legge regionale Liguria n. 38 del 1990, nel testo applicabile ai fatti di causa siccome consumati tra il 01.01.2010 ed il 06.05.2010.

In base alla normativa sopra richiamata, all'inizio di ogni anno finanziario l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce l'importo spettante a ciascun gruppo per le spese di funzionamento relativo all'anno di riferimento e lo eroga in rate anticipate (art. 3).

Il Gruppo consiliare, in tal modo, può spendere i contributi nell'anno di riferimento e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo (art. 4 bis, comma 1), il presidente del gruppo consiliare, una volta che il rendiconto delle spese sia stato approvato dal Gruppo, lo firma e lo presenta all'Ufficio di presidenza (art. 4 bis, comma 2).

Il rendiconto del Gruppo (approvato e firmato dal Presidente) viene così sottoposto all'esame della c.d. Commissione rendiconto che *“attesta l'esistenza di documentazione relativa alle spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del rendiconto”* (art. 4 bis, comma 5).

Compiuta tale verifica, l'Ufficio di presidenza prende atto del rendiconto che, successivamente, viene allegato al Rendiconto del Consiglio regionale che, a sua volta, viene allegato al Rendiconto della Regione Liguria (art. 4 bis, comma 3).

Quanto alle funzioni di verifica della c.d. Commissione rendiconto, l'art. 4 bis, al comma 5, prevedeva che la Commissione *“attesta l'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese di personale, verificando altresì le indicazioni di cui all'art. 4”*, verificando quindi, tra l'altro, che le spese fossero destinate al funzionamento del gruppo ex art. 4, ossia all'acquisto di libri e riviste; allo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali; alle spese per

eventuali consulenze; alle spese per il personale del Gruppo; alle spese di rappresentanza ed a quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare.

Come rilevato nell'impugnata sentenza, la l.r. n. 33 del 2009 ha soppresso l'inciso "*verificando altresì le indicazioni di cui all'art. 4*" dell'art. 4 bis, comma 5: in tal modo la Commissione - al momento dei fatti di causa - non poteva che limitarsi a verificare l'esistenza della documentazione relativa alle spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del rendiconto.

3.- L'impugnata sentenza, esaminato il procedimento di erogazione e rendicontazione dei contributi, ha escluso il ricorrere di un occultamento doloso e ritenuto che il momento in cui il danno erariale si fosse esteriorizzato, e quindi fosse divenuto conoscibile nei sensi sopra descritti, fosse coinciso con quello della presentazione e presa d'atto del rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza, ossia il 30.06.2010, dichiarando per l'effetto irrilevante la costituzione in mora 03.12.2015 e prescritta l'azione erariale.

Il Collegio ritiene di non poter concordare nel caso in esame con le conclusioni dell'impugnata sentenza.

E' bene premettere che, in via generale, nei casi di attività soggette a rendicontazione, non può non convenirsi sul fatto che il deposito del rendiconto coincide con il momento di conoscibilità obiettiva da parte dell'amministrazione del danno alla stessa arrecato, in quanto - ordinariamente - col deposito l'amministrazione ha la possibilità di valutare - sul piano quantitativo e qualitativo - sia l'importo della spesa, sia la sua corretta destinazione. In tal senso, infatti, si è orientata la giurisprudenza contabile in materia (cfr., p. es., Sez. II, nn. 592 e 749 del 2018 nonché nn. 90 e 190 del 2019; Sez. III n. 19 del 2019).

Nel caso in esame, nel quale si controverte del danno rappresentato da spese non inerenti all'attività di un Gruppo consiliare, in realtà il deposito del rendiconto - attese le descritte modifiche normative dell'art. 4 bis - ha messo in condizioni l'amministrazione, e per essa la Commissione rendiconto, di verificare unicamente "*l'esistenza della documentazione relativa alle spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del rendiconto*", ma non l'inerenza delle spese al funzionamento del gruppo consiliare, ossia proprio l'*ubi consistam* del giudizio di responsabilità

L'esame del dato normativo di riferimento consegna, quindi, con chiarezza - a parere del Collegio - un tratto distintivo e assolutamente peculiare della legislazione della regione Liguria nella quale, diversamente da quanto emerso nei casi decisi relativi ad altre regioni, la valutazione circa la rispondenza delle spese rendicontate a quelle per oggetto ammesse quali spese di funzionamento dei gruppi consiliari ex art. 4 della l.r. n. 38 del 1990, e quindi il riscontro di c.d. inerenza della spesa, erano stati normativamente esclusi con l'abrogazione dell'inciso "*verificando altresì le indicazioni di cui all'art. 4*" previsto dall'art. 4 bis, comma 5 della l.r. n. 33 del 2009.

Così operando il legislatore ligure ha eliminato espressamente la valutazione d'inerenza della spesa, creando un impedimento legale alla conoscibilità da parte della Regione della non inerenza e, quindi, dell'ingiustizia delle spese, impedendo, in definitiva, la percepibilità dell'antigiuridicità della spesa e quindi dell'esistenza del danno.

Quanto precede incrina l'usuale persuasività dei precedenti arresti di questa Corte che si sono occupati di casi analoghi, riguardanti sempre spese di gruppi consiliari liguri, che hanno ritenuto la presentazione del rendiconto quale termine d'esordio della prescrizione (Sez. I, sent. nn. 426 del 2017 e 304 e 365 del 2018), sul rilievo che tale momento *“la Regione è posta nella condizione di valutare il rispetto del principio di inerenza, previa verifica della documentazione da parte della Commissione consiliare all'uopo nominata...”* (Sez. II sent. n. 109 del 2019).

Come detto, la modifica dell'art. 4 bis, comma 5, operata dalla l.r. n. 33 del 2009 impediva, per espressa previsione di legge, il controllo sul rispetto del principio di inerenza in quanto non si poteva più fare il riscontro sul rispetto delle indicazioni di cui all'art. 4.

Concludendo sul punto, quindi, il Collegio ritiene che, in ragione del particolare atteggiarsi dei fatti di causa e della speciale disciplina giuridica delle spese dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Liguria, il deposito del conto delle spese del Gruppo non sia idoneo a far esordire la prescrizione, in quanto il sistema di rendicontazione, come visto, escludeva positivamente la possibilità di valutare l'inerenza delle spese, realtà che ha impedito l'esteriorizzazione del danno erariale, precludendo alla Regione la conoscibilità dell'esistenza e, soprattutto, dell'ingiustizia del medesimo.

Quanto all'individuazione, allora, dell'esordio della prescrizione, osserva il Collegio che in atti risulta un documento che contiene, seppur in forma mediata ed indiretta, una indicazione circa l'illiceità di dette spese. Si tratta della comunicazione della Procura della Repubblica di Genova che, nell'ambito di un accordo operativo istituzionale, notiziava la Procura erariale dell'avvio di un'indagine penale sui medesimi fatti.

E' da tale momento, a parere del Collegio, che debba farsi risalire l'*exordium praescriptionis* nel caso in esame, e non dal momento della conclusione delle indagini della Guardia di finanza in quanto, come giustamente rilevato *“il tempo intercorso per l'espletamento di tale attività di verifica non può ricadere a danno dell'autore dell'illecito, bensì deve rimanere a carico dell'Amministrazione regionale danneggiata (ex art. 1227 c.c.)”* (Sez. II n. 109 del 2019).

Ciò posto, poiché detta nota è del 11.01.2013 (ricevuta dalla Procura erariale in data 19.03.2013), da tale momento decorre il termine di prescrizione quinquennale, tempestivamente interrotto in data 03.12.2015 dalla Procura contabile, con conseguente tempestività dell'atto di citazione, introduttivo dell'azione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento dichiarato prescritto in prime cure.

Per quanto precede, in riforma dell'impugnata sentenza, il Collegio dichiara non prescritto il diritto al risarcimento azionato in prime cure e, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., rinvia al primo giudice la causa per la decisione del merito della stessa, e la pronuncia sulle spese anche del grado d'appello (art. 199, comma 2, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara non prescritto il diritto al risarcimento

azionato in prime cure e, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., rinvia al primo giudice la causa per la decisione del merito della stessa, e la pronuncia sulle spese anche del grado d'appello (art. 199, comma 2, c.g.c.).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18.09.2019 e del 23.10.2019.

L'ESTENSORE

F.to Cons. Marco Smioldo

IL PRESIDENTE

F.to Pres. Angelo Canale

Depositato in Segreteria il 29/10/2019

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella